



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO  
2^ Sezione Civile**

riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:

- dott. Rita **Majore** **Presidente**
- dott. Francesca **Romano** **Consigliere relatore**
- dott. Giovanna **Mastroianni** **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 523/2013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

**TRA**

**Greco Umberto**, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Luciano Celestino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cosenza, Viale G. Mancini n. 132

**Impugnante**

**E**

**SAMA srl e T.M. West Coast Immobiliare srl**, rappresentate e difese dagli avv.ti Saverio Rocco Cetraro e Terenzio Fulvio Ponte, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Cosenza, Viale G. Mancini n. 156

**Impugnate**

**Nettuno Immobiliare srl**

**Impugnata contumace**

All'udienza del 27 gennaio 2016, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:



per l'impugnante:

“dichiarare la nullità del lodo emesso dal collegio arbitrale in data 24 gennaio 2013 per i motivi di cui in narrativa. Nel merito ... rigettare le domande tutte sottoposte al collegio arbitrale perchè inammissibili ovvero infondato in fatto e in diritto ... Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”;

per le impuginate:

“rigettare integralmente la impugnazione proposta dal sig. Umberto Greco perchè inammissibile, improcedibile e comunque infondata; gradatamente e per il caso di annullamento del lodo, accogliere nel merito tutte le domande arbitrali ... condannare le controparti a spese e competenze del procedimento arbitrale nonchè della presente impugnazione”.

#### Svolgimento del processo

Con atto notificato il agosto 2012 la SAMA srl e la T.M. West Coast Immobiliare srl, nella qualità di soci della Nettuno Immobiliare srl ed in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 36 dello Statuto, avviavano il procedimento arbitrale producendo, ex art. 2746 c.c., domanda di responsabilità nei confronti dell'amministratore della Nettuno Immobiliare srl, Greco Umberto, con condanna al risarcimento del danno in favore della detta società, nonchè istanza di revoca dell'amministratore stesso e declaratoria di nullità della delibera assunta in data 16 maggio 2012 dall'assemblea della Nettuno Immobiliare srl.

Il Greco Umberto eccepiva la incompetenza del collegio arbitrale, ritenendo che la domanda avesse ad oggetto diritti indisponibili in quanto facenti capo all'interesse collettivo, nonchè la carenza di legittimazione attiva delle istanti, e contestava comunque la fondatezza delle domande prodotte. Con decisione resa in data 27 ottobre 2012, il collegio arbitrale preliminarmente qualificava come rituale l'arbitrato previsto dalla clausola compromissoria, precisazione di cui sottolineava la probabile superfluità, attesa la ricorrenza nel caso del cd arbitrato societario, del quale erano previste tassativamente le forme e la natura; respingeva l'eccezione di incompetenza, ritenendo che nel caso si fosse in presenza di diritti disponibili, mentre tale non era ritenuta la domanda di revoca



dell'amministratore; affermava la legittimazione degli attori quanto alla produzione della domanda di responsabilità; respingeva la eccezione di lesione del contraddittorio avanzata dal Greco; ed infine accoglieva nel merito la domanda, nei limiti di quanto ritenuto rientrante nel potere decisionale degli arbitri e di quanto ritenuto comprovato dalla documentazione allegata dalle parti.

Avverso la decisione proponeva impugnazione Greco Umberto, il quale riproponeva, come profili di nullità del lodo, la incompetenza del collegio arbitrale, la inosservanza del principio del contraddittorio, la violazione di legge per avere gli arbitri ritenuto, per affermare la responsabilità ex art. 2476 c.c., norma di ordine pubblico, che tanto discendesse dal comportamento tenuto dal Greco nel corso dell'assemblea, anzicchè da atti gestori.

In particolare, per quel che attiene il primo motivo di impugnazione, pur concordando il Greco sull'astratta compromettibilità in arbitri dell'azione ex art. 2476 c.c., negava che tale possibilità sussistesse per la domanda, che peraltro coinvolgeva diritti sociali e dei terzi; aggiungeva che essa azione non era contemplata nella clausola compromissoria e che la indisponibilità del diritto nasceva dalle censure mosse all'approvazione del bilancio, la cui disciplina rispondeva ad un interesse collettivo, sottratto alla disponibilità delle parti.

La SAMA srl e la T.M. West Coast Immobiliare srl, nel costituirsi, preliminarmente eccepivano la inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; uguale censura veniva riscontrata per l'intervenuta rinuncia all'arbitrato dichiarata dal Greco nella memoria istruttoria del 15 novembre 2012. Nel merito contestavano tutte le argomentazioni contenute nell'impugnazione e chiedevano, solo subordinatamente, nel caso la Corte avesse dovuto procedere all'esame del merito, l'accoglimento di tutte le richieste già formulate nell'atto introduttivo.

All'udienza del 27 gennaio 2016, sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Nettuno Immobiliare srl, citata regolarmente e non costituita.



Le ragioni di nullità fatte valere dall'impugnante appaiono infondate e vanno conseguentemente rigettate. L'esame dell'impugnazione non è preclusa da alcuna delle ragioni di inammissibilità eccepites dalle impugnate costituite, poichè, per un verso, le ragioni di nullità prospettate e le modifiche richieste sono ben evidenziate nel gravame, e, per altro verso, perchè alcun effetto evidentemente spiega la cd rinuncia ( che sarebbe intervenuta prima della decisione) all'arbitrato da parte del Greco, posto che la decisione arbitrale è stata ugualmente presa e che tale "preventiva rinuncia" non può impedire il diritto di impugnare la pronuncia che sia stata ugualmente emessa. In ogni caso, nel lodo viene chiarito, senza che vi sia sul punto impugnazione, che la rinuncia del Greco è priva di qualsiasi rilievo ed effetto.

Il primo motivo di gravame solleva la nullità del lodo per aver giudicato su controversia estranea alla previsione ed al contenuto della clausola compromissoria.

La lettura della pattuizione di cui all'art. 36 dello statuto, come trascritta in atti, esclude la fondatezza dell'interpretazione offerta dall'impugnante. Essa è infatti del seguente tenore: "Qualsiasi controversia sull'interpretazione, sull'esecuzione del presente statuto o, comunque, inerente i rapporti sociali dovesse insorgere tra i soci ( o loro eredi) o con gli organi societari o con la società, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale ...". La lettura suggerisce infatti, in via immediata, che le controversie demandate agli arbitri sono tutte quelle che riguardano il rapporto sociale, proposte sia tra i soci, sia in confronto degli organi sociali, sia in confronto della società; non è dunque esatto, a tenore dell'interpretazione testuale della norma, che la controversia debba vedere come parte necessaria uno o più soci, essendo invece previsto che la compromissione riguardi le controversie insorte tra soci, o (le controversie insorte) con gli organi sociali o (le controversie insorte) con la società.

In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, non può nella specie negarsi che la disposizione statutaria faccia riferimento a controversie nelle quali siano coinvolte gli organi sociali, e che, al più, questo riferimento testuale dia luogo ad un dubbio ermeneutico; soccorre pertanto il criterio interpretativo di cui all'art. 808 quater c.p.c, che privilegia un'interpretazione estensiva della convenzione d'arbitrato "a tutte le



controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.

Nella stessa fattispecie di cui all'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. rientra l'altra eccezione concernente la indisponibilità del diritto sotteso all'azione di responsabilità dell'amministratore, in quanto rispondente ad un interesse trascendente quello del socio, con conseguente estraneità della materia alla competenza arbitrale.

Di contrario avviso si mostra la giurisprudenza di merito e di legittimità ampiamente maggioritaria, a tenore della quale “le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari” ( Cassazione civile, sez. I, 11/02/2016, n. 2759). Ancora “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto “( Cassazione civile, sez. I, 19/02/2014, n. 3887). In tale ultima pronuncia s'è precisato essere “consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio, tratto dall'art. 806 cod. proc. civ. - che, escludendo dalla possibilità di devolvere ad arbitri, tra le altre, per quanto qui interessa, le controversie "che non possono formare oggetto di transazione" -, impone di ricondurre tra quelle che possono costituire oggetto di compromesso (o di clausola compromissoria) le liti suscettibili di essere transatte ... la compromettibilità della controversia deve essere riconosciuta o negata a seconda che l'oggetto del contendere (e/o della deliberazione impugnata) coinvolga gli interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale ed indisponibile, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci (Cass. fin da:2910/1962; 3322 e 10530/1998; 1148/2004; 3772/2005). E tuttavia, perchè l'interesse suddetto possa essere qualificato come "indisponibile", è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso



delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla (Cass., sez. un., 18600/2011; 8204/2004; 928/2003, sez. un. 27/2000). Tale carattere non possiede l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", concerne diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale; ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto; C) ciò trova conferma nell'art. 2394 cod. civ. sia nell'originario, sia nel nuovo testo, che ne riconosce espressamente la rinunciabilità e la transigibilità; e d'altra parte l'esercizio dell'azione in una sede diversa da quella giurisdizionale, una volta ritenuto che la controversia è compromettibile in arbitri, costituisce, come bene è stato osservato anche dalla più qualificata dottrina, "una modalità alternativa di accertamento delle pretese risarcitorie", che non può in alcun modo essere configurata come rinuncia all'azione, nè non sottendere i rischi insiti in detta rinuncia, ovvero nelle transazioni preventive e generiche".

Ancora, Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2013, n. 16265 ha affermato che "attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione". Sicchè l'area della non compromettibilità ex art. 34 d.lg. n. 5 del 2003 è ristretta alla assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, non già, ad esempio, a quelle soggette al termine di denuncia di cui agli art. 2479 ter c.c. e 2434 bis c.c..

Tali argomenti, che negano la sottrazione agli arbitri della materia, hanno altresì rilievo in relazione ad una sorta di circolarità che l'impugnante sembra prendere in considerazione riportando la indisponibilità dell'azione al fatto che l'azione di responsabilità muova ( nel suo assunto) dalla invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio; sotto tale profilo, il Greco ha aggiunto e contestato anche il vizio di violazione di legge nell'interpretazione dell'art. 2476 c.c. ( da lui ritenuto norma di ordine pubblico), poichè la responsabilità sarebbe stata



impropriamente individuata non in profili gestori, ma nel comportamento tenuto nel corso di quella assemblea.

In realtà, la lettura del provvedimento consente di escludere entrambi i profili cennati. In esso si rimarcano diverse condotte illegittime, quali il diniego dell'accesso agli atti ed ai documenti societari, strumentale ad una gestione rimasta dubbia ed oscura quanto al (notevole) patrimonio immobiliare, ai proventi conseguiti, agli utili societari ed alla loro distrazione; si rammostra altresì, con riguardo all'assemblea deputata all'approvazione del bilancio, la falsa rappresentazione della presenza di un socio invece assente, con conseguente, inveritiera attestazione sia quanto al numero legale ( in realtà non raggiunto) e sia quanto all'esito della votazione. Tale condotta viene assunta come strumentale a celare la infedele gestione addebitata al Greco ed in tale ottica letta, prima ancora che come ragione, ma su un piano che prescinde dal giudizio di merito sulla condotta gestoria e non, di invalidità della deliberazione.

Tali riscontri dimostrano come l'azione di responsabilità sia fondata su circostanze che certamente attengono agli atti di gestione da parte dell'amministratore, così elidendosi sia la (eventuale ed ipotetica) nullità legata alla violazione della norma di cui all'art. 2476 c.c. ( che imperativa non è) e sia la nullità legata ad un contenuto della responsabilità che rimanda tout court a materia indisponibile qual è ( o meglio quale sarebbe) la normativa sulla formazione del bilancio, posto invece che le condotte contestate sono tutt'altre.

Solo per completezza va qui detto che la delibera che riguarda il bilancio (rispetto al cui annullamento non sembra che l'impugnante abbia prodotto motivi di impugnazione) risulta annullata per ragioni che riguardano la regolare costituzione dell'assemblea, e non per quelle diverse ragioni – ritenute indisponibili – che riguardano l'osservanza delle norme deputate alla sua formazione.

Da ultimo va affrontato il motivo che concerne la violazione del contraddittorio e la nullità del lodo che da ciò deriverebbe. Anche tale motivo risulta infondato, intanto perchè l'impugnante non precisa affatto quale attività gli sarebbe stata preclusa, cogliendosi ( così al penultimo rigo della pag. 11) che egli si dolga del solo fatto di non aver potuto “replicare per ultimo”, nel contempo riconoscendo che ad entrambe le parti sono stati concessi i medesimi termini per la precisazione dei quesiti, per le



repliche e le eventuali istanze di prova e poi ancora per le repliche alle sole richieste probatorie.

Appare chiaro già da quanto esposto dal solo impugnante ( peraltro aderente agli atti del procedimento arbitrale) che alcuna violazione del contraddittorio si è verificata, ed alcuna concreta lesione del diritto di difesa sia configurabile nei fatti genericamente allegati dal Greco.

L'impugnazione va dunque rigettata, con assorbimento di tutte le altre questioni poste, ma solo in via condizionata, dalle società impuginate. La soccombenza determina ogni conseguenza quanto alle spese del grado, liquidate come da dispositivo, e quanto all'applicazione delle disposizioni relative al pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, 2<sup>a</sup> Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Greco Umberto contro SAMA srl, T.M. West Coast Immobiliare srl e Nettuno Immobiliare srl avverso il lodo reso inter partes il 24 gennaio 2013, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di Nettuno Immobiliare srl;
- 2) rigetta l'impugnazione;
- 3) condanna Greco Umberto al pagamento, in favore delle impuginate costituite, in solido, delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.000, oltre Iva e Cap e spese forfettarie come per legge;
- 4) dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese quanto alla impugnata contumace;
- 5) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Rita Majore

